

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. dr. Antonietta Savino | Presidente rel. |
| 2. dr. Daniele Colucci | Consigliere |
| 3. dr. Gabriella Gentile | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello
all'udienza del 17 ottobre 2025 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2953 del Ruolo Generale del lavoro
dell'anno 2023

TRA

Di Marco Carmelo, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio De Falco,
presso lo studio del quale è elett.te dom.to in Napoli, via Generale
Orsini n.46

APPELLANTE

E

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. - in persona
del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Erminio Capasso, con cui elettivamente domicilia in
Napoli, via De Gasperi n.55

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 30/11/2023, il ricorrente in epigrafe
proponeva appello avverso la sentenza n.6571/2023, pubblicata in
data 8/11/2023, del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del
lavoro, con la quale era stata rigettata la sua domanda di primo
grado, volta ad ottenere l'accertamento dell'irripetibilità della
somma richiesta dall'Istituto in restituzione.

L'appellante, dedotta l'erroneità della decisione sotto vari
profili, chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, in via
principale, "accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme
percepita in conseguenza della sentenza del Tribunale di Napoli
n.165/2011 del 10/1/2011 e per l'effetto accertare e dichiarare
l'illegittimità della trattenuta mensile di 1/5 del trattamento



pensionistico disposta dall'Istituto convenuto a decorrere dal gennaio 2023; IN SUBORDINE, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme percepite, in conseguenza della sentenza del Tribunale di Napoli n.165/2011 del 10/1/2011, con riferimento al periodo antecedente al 12/4/2019 o, in subordine, antecedente al 14/2/2018 o, in ulteriore subordine, antecedente al 14/2/2013 (o relativamente all'eventuale diverso periodo accertato in giudizio), nonché accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta mensile di 1/5 del trattamento pensionistico disposta dall'Istituto convenuto a decorrere dal gennaio 2023.

Ricostituito il contraddittorio, l'Inps si è costituito in giudizio sostenendo l'infondatezza del gravame per le ragioni espresse in memoria.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto va rigettato in quanto infondato.

E' circostanza pacifica e documentata che, con sentenza n.165/2011 del Tribunale di Napoli, confermata in grado di appello, veniva accertato il diritto dell'odierno appellante ai benefici contributivi per esposizione ad amianto con diritto alla ricostituzione contributiva e previdenziale e che l'Inps, in esecuzione del disposto giudiziale, corrispondeva la somma lorda di € 177.358,90 (al netto € 95.912,00, cfr lo statino di pensione) a titolo di arretrati pensionistici maturati dalla data di pensionamento, provvedendo al successivo aggiornamento del trattamento pensionistico mensile;

- che, a seguito del ricorso in Cassazione proposto dall'INPS, la Suprema Corte, con ordinanza n.1077/2019 del 17/1/2019, accoglieva l'impugnazione rinviando la causa nuovamente alla Corte di appello di Napoli che, con sentenza n.449/2020, stante la decorrenza del termine triennale di decadenza previsto dall'art. 47 del D.P.R. 639/1970, così provvedeva: "In riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda introduttiva proposta da DI MARCO CARMELO".

Quest'ultimo accertamento è divenuto definitivo per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n.449/2020 della Corte di Appello di Napoli.

In conseguenza di tale decisione, l'Istituto resistente, a decorrere dal gennaio 2023, provvedeva a trattenere sulla pensione in godimento del Di Marco 1/5 del trattamento dovuto, motivando dette trattenute, con risposta datata 14/2/2023, nel seguente modo: "Trattasi di recupero rateale per indebito di euro 333.697,91 per sentenza 449/2020 pubblicata il 25.02.2020 RG n. 975/2019".



Di tale trattenuta si duole l'odierno impugnante, ribadendone l'illegittimità per l'assenza di un titolo giudiziale che avesse accertato l'importo da restituire, atteso che la sentenza della Corte di Appello si era limitata a rigettare la sua domanda, nulla disponendo in punto di restituzione.

Lo stesso ha reiterato in questa sede del gravame tutti i rilievi formulati in primo grado, disattesi dal primo giudice per le ragioni espresse in sentenza, che sono pienamente condivise da questa Corte.

In primis si duole che il giudice abbia affermato che non era in contestazione il pagamento della somma di euro 333.697,91, che non era stata oggetto di alcun accertamento giudiziale, anche perchè si trattava di una somma lorda e la restituzione doveva avvenire al netto.

Osserva la Corte che, se è vero che le somme erogate indebitamente o che non risultino più dovute, come nel caso di specie, per effetto della riforma della sentenza sulla cui base erano state corrisposte, vanno sempre restituite al netto e non al lordo, poiché l'ente previdenziale ha diritto di ripetere quanto il pensionato abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale dello stesso (cfr da ultimo Cass. n. 2691 del 29/01/2024), il Tribunale, nell'indicare che la somma che si assumeva erogata non era contestata, ovviamente si è riferito a quella lorda, ma non ha affatto detto che la somma dovesse essere restituita al lordo. Il primo giudice si è semplicemente limitato ad affermare che non era contestato, e difatti non lo era, che l'importo complessivo erogato in esecuzione della sentenza era pari a euro 333.697,91, il cui netto nessuno gli aveva chiesto di quantificare, essendo l'oggetto del giudizio diretto specificamente all'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito pensionistico e dell'illegittimità della trattenuta mensile sul trattamento di pensione.

Ed infatti in primo grado il Di Marco, nella parte finale del suo ricorso, si era semplicemente limitato ad evidenziare che non era dato comprendere se, ad esempio, l'importo indicato dall'Inps fosse al lordo o al netto, se fosse comprensivo di interessi legali ed in quale misura, senza una specifica contestazione sul quantum.

Fatta questa premessa sull'effettivo oggetto della domanda di prime cure fatta valere dall'impugnante e la precisazione doverosa che le somme ovviamente andranno restituite dal Di Marco al netto e non al lordo, possono essere esaminati gli ulteriori motivi di doglianza, in particolare quello in ordine alla trattenuta del quinto sulla pensione in godimento, di cui si ribadisce l'illegittimità, in quanto l'Inps avrebbe dovuto preliminarmente munirsi di un titolo giudiziale presso il giudice funzionalmente competente ex art. 389



c.p.c. o 383 c.p.c., che lo condannasse a restituire le somme incamerate.

Sotto questo profilo la doglianza, reiterata in questa sede del gravame, risulta infondata, atteso che nulla impediva all'Istituto, come già ha ritenuto il primo giudice, di procedere ad una compensazione atecnica o impropria, trattenendo mensilmente dall'importo della pensione in godimento 1/5 della stessa per recuperare le somme pagate e non più dovute.

La prospettazione che l'Istituto Previdenziale avrebbe dovuto proporre la domanda di restituzione dell'indebito nell'ambito del giudizio di rinvio svoltosi presso questa Corte di appello di Napoli (deciso con la sentenza n.449 del 25/2/2020), o comunque in un autonomo giudizio sempre dinanzi alla Corte di appello, derivandone altrimenti l'irripetibilità dell'importo, non ha alcun fondamento.

Ed invero l'art. 389 c.p.c. statuisce quanto segue: "La domanda di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata".

Orbene, come osservato dalla Suprema Corte (cfr da ultimo sentenza n.2024/28036) "Le domande di restituzione di somme pagate in base a sentenze cassate con rinvio, si possono (ma non si devono necessariamente) proporre nell'ambito del giudizio di rinvio, in quanto si tratta di domande del tutto autonome rispetto a quelle oggetto dell'eventuale giudizio di rinvio, assolvendo all'esigenza di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio. Esse possono essere, quindi, proposte anche in un nuovo autonomo giudizio, e ciò a prescindere dall'esito e dalla stessa eventuale proposizione o meno, del giudizio di rinvio; in tale secondo caso, l'azione di restituzione, anche se avanzata in via autonoma, va, comunque, proposta al giudice che sarebbe competente per il rinvio (cfr. Cass., n. 25355 del 11/10/2018, n.12365 del 07/05/2024Cass. n. 3527 del 13/02/2020).

L'Inps, dunque, avrebbe potuto proporre la domanda di restituzione nell'ambito del giudizio di rinvio, come previsto dall'art. 389 c.p.c., oppure ex art. 383 c.p.c. in un autonomo giudizio, nel qual caso la competenza sarebbe stata sempre del giudice di rinvio, al fine di procurarsi un titolo giudiziale da azionare in sede esecutiva, ma non era affatto obbligato a seguire tale via, potendosi avvalere, come sta facendo, anche dell'istituto della compensazione.

Il Tribunale ha, infatti, correttamente evidenziato che "ai fini del recupero degli indebiti o delle omissioni contributive, l'INPS, oltre al diritto di potersi avvalere, come ogni altro creditore,



dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., può anche procedere direttamente in via di compensazione mediante il ricorso alle trattenute sul trattamento pensionistico eventualmente in godimento al debitore (Cass., 4 aprile 1978 n. 1532; 23 gennaio 1989 n. 383). Difatti, l'art. 69, comma 1, della l. 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) consente all'INPS, anche in mancanza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, di recuperare mediante trattenute sulla pensione, nella misura di un quinto e salva l'intangibilità dell'importo corrispondente al trattamento minimo, le somme indebitamente corrisposte al pensionato, ma non esclude il diritto dell'istituto previdenziale di avvalersi, come ogni altro creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c. nè implica deroghe.

Tale norma prevede, infatti, che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti a carico dell'INPS, "possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative".

Legittimamente, quindi, l'INPS si è avvalso di tale forma di compensazione operando trattenute sul trattamento pensionistico in godimento al Di Marco nella misura non superiore ad un quinto".

E' vero che la sentenza di rigetto della domanda originaria non conteneva alcuna statuizione di condanna alla restituzione delle somme erogate e non più dovute, non essendo stata tale domanda proposta dall'Istituto in sede di rinvio, e che, quindi, Inps non ha un titolo esecutivo; ma l'Ente non sta agendo in sede esecutiva, dove avrebbe potuto rivendicare la restituzione della somma in una unica soluzione, ma si sta avvalendo dello stesso strumento che utilizza in caso di prestazioni erogate indebitamente, più favorevole al pensionato.

In conclusione, l'assunto dell'irripetibilità delle somme o comunque l'irripetibilità di quelle dovute per il periodo antecedente al 12/4/2019, data di deposito del ricorso in riassunzione dell'Istituto e conseguentemente dell'illegittimità della trattenuta del quinto, in assenza della necessaria pronuncia giudiziaria quale titolo giustificativo, non è sostenibile.

Ed invero, a seguito dell'accertata decadenza e del conseguente rigetto della domanda originaria, è venuto meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza per cui è sorto il diritto dell'INPS ad ottenere la ripetizione delle somme erogate esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva (Cass. civile, Sez. III, sentenza



n. 8829/2007); il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, e impone il ripristino della situazione patrimoniale antecedente la sentenza (Cass. Sez. III, sentenza n.21699/2011).".

L'art. 336 cod. proc. civ., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente.

Ugualmente infondata è la censura relativa all'eccezione di prescrizione decennale, correttamente disattesa dal primo giudice, atteso che, contrariamente all'assunto dell'impugnante, è dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma che inizia a decorrere il termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. (cfr Ordinanza n. 9245 del 20/05/2020), sicchè nessuna prescrizione è maturata, con conseguente conferma della statuizione di rigetto delle domande subordinate, con cui si sostiene l'irripetibilità delle somme corrisposte antecedentemente alle date indicate nelle conclusioni dell'atto di appello.

Per le suesposte ed assorbenti considerazioni si impone, quindi, il rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza impugnata.

La particolarità delle questioni trattate e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

Rigetta l'appello.

Compensa le spese del grado.

Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.

Napoli 17/10/25

Il Presidente est.

Dott. ANTONIETTA SAVINO



